



ORDINANZA

N. 42 DEL 04/03/2026

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE (AEDES ALBOPICTUS E CULEX PIPIENS) E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE DI MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE DA VETTORI (ARBOVIROSI) – ANNO 2026

LA SINDACA

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante il “Testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene della Regione Lombardia;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020–2025;

CONSIDERATO CHE il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020–2025 è stato prorogato per l’anno 2026 con Accordo Stato–Regioni n. 245 del 18 dicembre 2025;

CONSIDERATO INOLTRE CHE il Ministero della Salute, tenuto conto delle Linee guida aggiornate per la West Nile Disease (WND) contenute nel predetto Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi, nonché dell’analisi aggiornata dei dati di circolazione del virus West Nile in Italia relativi all’anno 2025, ha trasmesso le tabelle e le mappe delle aree di rischio di trasmissione per provincia, elaborate sulla base dei dati di sorveglianza disponibili nel Sistema Informativo Nazionale West Nile Disease (VETINFO);

RILEVATO CHE anche sul territorio nazionale e regionale sono stati segnalati casi di malattie trasmesse da vettori, tra cui West Nile, Dengue, Chikungunya e Zika, patologie trasmesse principalmente da zanzare appartenenti ai generi *Culex* e *Aedes*;

CONSIDERATO CHE la proliferazione delle zanzare è favorita dalla presenza di raccolte d’acqua stagnante anche di piccole dimensioni, quali tombini, caditoie, sottovasi, contenitori, pneumatici e altri materiali nei quali possono svilupparsi focolai larvali;

RITENUTO necessario adottare misure preventive e di controllo volte a contenere la proliferazione delle zanzare e a ridurre il rischio sanitario connesso alla trasmissione di malattie infettive trasmesse da vettori, mediante l'attivazione di azioni diffuse su tutto il territorio comunale, anche su aree private;

CONSIDERATO CHE la stagione favorevole allo sviluppo delle zanzare sul territorio regionale si estende indicativamente dal mese di maggio al mese di novembre, periodo durante il quale si registra la maggiore attività vettoriale degli insetti;

RILEVATO CHE gli interventi di disinfestazione adulticida risultano generalmente di efficacia limitata nel tempo e devono essere considerati misure straordinarie, mentre le più efficaci azioni di prevenzione consistono nell'eliminazione dei ristagni d'acqua e nella riduzione dei focolai larvali;

CONSIDERATO CHE i principali focolai di sviluppo larvale delle zanzare sono frequentemente localizzati in ambito privato, in particolare in tombini, caditoie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, sottovasi, contenitori, pneumatici, serbatoi, bidoni, materiali depositati all'aperto e altri manufatti idonei alla raccolta di acqua stagnante;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO adottare specifiche misure di prevenzione e controllo della proliferazione delle zanzare sull'intero territorio comunale, coinvolgendo la cittadinanza, gli amministratori condominiali, le imprese, i responsabili di cantieri, i gestori di attività produttive e chiunque detenga aree o spazi nei quali possano svilupparsi focolai larvali;

DATO ATTO CHE il Comune, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio, promuoverà iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione sui corretti comportamenti da adottare per prevenire la proliferazione delle zanzare;

CONSIDERATO CHE la diffusione delle zanzare vettori di arbovirosi costituisce un potenziale rischio sanitario per la popolazione e che la prevenzione della formazione dei focolai larvali rappresenta la misura più efficace per ridurre la probabilità di trasmissione di malattie infettive;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare misure idonee a prevenire e contenere la proliferazione delle zanzare sul territorio comunale, al fine di tutelare la salute pubblica e ridurre il rischio di trasmissione di malattie infettive trasmesse da vettori;

RITENUTO pertanto opportuno disporre, nel periodo di maggiore attività vettoriale compreso tra il **1° maggio 2026 e il 30 novembre 2026**, specifiche prescrizioni rivolte alla generalità della popolazione, ai proprietari e conduttori di immobili, agli amministratori condominiali, ai responsabili di attività produttive, ai gestori di cantieri, nonché a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo dispongano di aree o spazi nei quali possano formarsi ristagni d'acqua;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

che nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza e il **30 novembre 2026** siano adottate, sull'intero territorio comunale, le seguenti misure di prevenzione e contenimento della proliferazione delle zanzare.

1. A TUTTI I CITTADINI, PROPRIETARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI AREE PRIVATE

È fatto obbligo di:

1. trattare l'acqua presente nei tombini, caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà privata, mediante prodotti di comprovata efficacia larvicida, avvalendosi anche di imprese specializzate nel settore della disinfestazione, conservando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento;
2. effettuare i trattamenti con periodicità conforme alle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto utilizzato e comunque ripetere il trattamento dopo ogni precipitazione atmosferica significativa;
3. in alternativa al trattamento larvicida, provvedere alla chiusura dei tombini e delle caditoie con rete zanzariera opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e perfetta aderenza;
4. non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura o dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, quali ad esempio barattoli, lattine, bottiglie, sottovasi, secchi, bacinelle, copertoni o altri materiali simili;
5. svuotare e pulire periodicamente tutti i contenitori che possono raccogliere acqua stagnante e, se possibile, mantenerli chiusi o coperti con teli impermeabili, coperchi o reti zanzariere;
6. svuotare almeno settimanalmente sottovasi, abbeveratoi per animali domestici e annaffiatori, evitando lo svuotamento nei tombini;
7. mantenere in buono stato di efficienza gli impianti idrici dei fabbricati e delle aree di pertinenza, evitando la formazione di perdite o ristagni d'acqua anche temporanei;
8. provvedere al taglio periodico dell'erba e alla manutenzione delle aree verdi private, al fine di ridurre le condizioni favorevoli alla presenza di insetti vettori.

2. AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E AI RESPONSABILI DELLE PROPRIETÀ CONDOMINIALI

È fatto obbligo di:

1. provvedere al trattamento larvicida delle acque presenti nei tombini, caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati nelle aree condominiali, mediante prodotti di comprovata efficacia larvicida o tramite imprese specializzate nel settore della disinfestazione;
2. effettuare i trattamenti con periodicità conforme alle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto utilizzato e comunque in numero non inferiore a otto trattamenti nel periodo di validità della presente ordinanza, salvo diversa indicazione tecnica del prodotto utilizzato;
3. informare i condomini e le eventuali imprese incaricate della manutenzione degli stabili circa le disposizioni contenute nella presente ordinanza, anche mediante affissione della stessa nelle bacheche condominiali o negli spazi comuni, affinché:
 - a. non vengano abbandonati oggetti o contenitori di qualsiasi natura o dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, quali bottiglie, sottovasi, secchi, copertoni o materiali analoghi;
 - b. siano svuotati e puliti periodicamente i contenitori con acqua stagnante e, ove possibile, mantenuti chiusi con coperchi, teli impermeabili o reti zanzariere;
 - c. siano svuotati con periodicità almeno settimanale i contenitori di uso comune quali sottovasi, abbeveratoi per animali domestici e annaffiatori, evitando lo svuotamento nei tombini;
4. mantenere in efficienza gli impianti idrici e di scarico degli edifici e delle aree di pertinenza, evitando la formazione di ristagni d'acqua anche temporanei;

5. provvedere alla manutenzione e al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi condominiali, nonché alla pulizia dei cortili e degli spazi scoperti;
6. conservare la documentazione relativa ai trattamenti di disinfestazione effettuati, che dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione comunale o degli organi di controllo competenti.

3. AI CONDUTTORI DI ORTI, GIARDINI E AREE COLTIVATE

È fatto obbligo di:

1. privilegiare sistemi di irrigazione che evitino ristagni d'acqua, quali annaffiature dirette tramite pompa o mediante contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare contenitori, materiali e teli di copertura in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua piovana;
3. chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera ben fissata e mantenuta in buono stato eventuali recipienti, serbatoi o bidoni utilizzati per la raccolta dell'acqua;
4. eliminare eventuali rifiuti o materiali abbandonati che possano favorire la formazione di ristagni d'acqua e la conseguente proliferazione di focolai larvali.

4. AI RESPONSABILI DI CANTIERI EDILI E DI AREE DI LAVORO TEMPORANEE

È fatto obbligo di:

1. evitare la formazione di raccolte d'acqua in bidoni, contenitori, attrezzature e materiali presenti nei cantieri; qualora l'attività richieda l'utilizzo di contenitori con acqua, gli stessi devono essere dotati di idonea copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
2. sistemare i materiali necessari alle lavorazioni e quelli di risulta in modo da impedire la formazione di ristagni d'acqua, anche in occasione di precipitazioni atmosferiche;
3. provvedere, in caso di sospensione delle attività di cantiere, alla sistemazione e messa in sicurezza dei materiali e delle attrezzature presenti, al fine di evitare la formazione di accumuli di acque meteoriche e la conseguente proliferazione di focolai larvali.

5. AI PROPRIETARI E RESPONSABILI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI DEPOSITI E AREE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI

È fatto obbligo di:

1. adottare tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di raccolte d'acqua nei materiali stoccati all'aperto, mediante idonee modalità di deposito, quali lo stoccaggio al coperto oppure la copertura con teli impermeabili opportunamente fissati e mantenuti in tensione, in modo da impedire la formazione di avvallamenti nei quali possa ristagnare acqua;
2. provvedere allo svuotamento delle eventuali raccolte d'acqua che si dovessero formare nei materiali depositati all'aperto, in particolare dopo eventi meteorici;
3. effettuare trattamenti larvicidi nei potenziali focolai di sviluppo delle zanzare presenti nelle aree di pertinenza, con periodicità compresa tra 15 e 30 giorni in funzione delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto utilizzato;
4. mantenere in condizioni di pulizia e corretta manutenzione le aree esterne e i piazzali, evitando la presenza di materiali o contenitori che possano favorire la formazione di ristagni d'acqua.

6. AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI, NONCHÉ AI DETENTORI DI PNEUMATICI

È fatto obbligo di:

1. stoccare i copertoni al coperto oppure in contenitori o strutture dotate di idonea copertura, in modo da impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno;
2. qualora lo stoccaggio avvenga all'aperto, disporre i copertoni in modo da evitare ristagni d'acqua e proteggerli mediante teli impermeabili opportunamente fissati e mantenuti in tensione, in modo da impedire la formazione di avvallamenti nei quali possa accumularsi acqua;
3. provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente presente nei copertoni entro breve tempo dalle precipitazioni atmosferiche;
4. ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, al fine di evitare accumuli prolungati difficilmente gestibili sotto il profilo igienico-sanitario;
5. non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione.

7. ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua e la conseguente proliferazione di zanzare:

1. i vasi portafiori collocati all'aperto devono essere riempiti preferibilmente con sabbia umida in luogo dell'acqua, salvo che l'acqua sia trattata con prodotti larvicidi;
2. in caso di utilizzo di fiori artificiali, i vasi devono essere comunque riempiti con sabbia o altro materiale idoneo ad evitare la presenza di acqua stagnante;
3. i contenitori eventualmente utilizzati per l'approvvigionamento di acqua devono essere mantenuti coperti o sottoposti a trattamenti larvicidi periodici, secondo le indicazioni dei prodotti utilizzati.

VIETA

è vietato produrre o mantenere ristagni d'acqua, sia su suolo pubblico che su suolo privato, in contenitori, pozzetti, cisterne, recipienti o altri manufatti nei quali possano svilupparsi focolai di proliferazione delle zanzare, senza adottare idonee misure di prevenzione quali la copertura con reti o coperchi oppure senza sottoporli a periodici trattamenti di disinfestazione larvicida.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni normative vigenti in materia;

INFORMA E RACCOMANDA

ai destinatari della presente ordinanza di privilegiare, ove possibile, metodi di disinfestazione biologici o a basso impatto ambientale, in alternativa all'utilizzo di sostanze chimiche, al fine di limitare l'impatto ambientale delle procedure di contenimento degli insetti vettori.

Si rende noto che ulteriori informazioni e indicazioni tecniche sulle misure di prevenzione e contenimento delle zanzare sono disponibili sul sito dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) al seguente indirizzo:

<https://www.ats-valpadana.it/misure-lotta-contenimento-zanzare-e-zecche>

DISPONE CHE:

la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Locale per le attività di vigilanza e controllo;
- sia trasmessa all'ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza;
- ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino al **30 novembre 2026**, salvo eventuali ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie in relazione all'andamento climatico o a eventuali situazioni di emergenza sanitaria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

La Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza competenti sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente ordinanza;

INFORMA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. , ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Gorgonzola , li 04/03/2026

La Sindaca
Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi
Atto sottoscritto digitalmente